



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent.30/2024

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente
Gennaro Di Cecilia	Consigliere
Luigi Di Marco	Consigliere <i>relatore</i>

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 4006 RGR del registro di segreteria, promosso dalla procura regionale per il Molise, nei confronti del sig. Pasquale CONSOLETTI, nato il 17 dicembre 1974 in Lucera (FG), C.F. CNPQL74T17E716W, residente in Termoli (CB), Via delle Acacie n. 2/P;

Visto l'atto di citazione e la documentazione tutta prodotta agli atti del giudizio;

Udito all'udienza del 11 luglio 2024, svoltasi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Petrollino, il rappresentante del pubblico ministero nella persona del S.P.G. dott. Stefano Brizi.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in segreteria il 15 febbraio 2024 e ritualmente notificato, la procura regionale ha convenuto in giudizio il sig. Pasquale CONSOLETTI, generalizzato in epigrafe, per sentirlo condannare al pagamento in favore della Capitaneria di porto di Termoli dell'importo di euro 10.000,00 a titolo di danno alla immagine, salva diversa valutazione del collegio giudicante, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato, a seguito della condanna definitiva da lui riportata per il reato di peculato continuato.

2. La procura ha riferito di aver avuto notizia del danno a seguito della comunicazione di posta elettronica certificata dell'8 novembre 2023, acquisita al prot. n. 2894 del 13 novembre 2023, con cui la cancelleria della Corte di appello di Campobasso ha trasmesso la sentenza n. 300/2023 a carico di Pasquale CONSOLETTI emessa il 6 giugno 2023 e depositata in cancelleria il 19 luglio 2023, nell'ambito del procedimento penale n. 124/2023 R.G. app. e 335/2018 R.G.N.R. *“significando che detto provvedimento è divenuto irrevocabile dal 1° novembre 2023”*.

L'indicata autorità giurisdizionale penale ha infatti definitivamente affermato la responsabilità penale del CONSOLETTI per i delitti di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.) e di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) ritenendo sussistente il vincolo della continuazione, e condannandolo alla pena della reclusione di due anni.

In particolare, dall'esame delle sentenze penali di primo e secondo grado si evince che l'odierno convenuto avvisava telefonicamente e anticipatamente un esercente attività di pesca di sua conoscenza, del servizio di Polizia marittima teso alla verifica del rispetto delle norme sulla filiera della pesca, programmato per il 28 marzo 2018 ed effettivamente svolto dai militari della Capitaneria di porto di Termoli ivi compreso lo stesso CONSOLETTI.

È inoltre emerso come, nel corso di detta attività di Polizia marittima, al fine di impedire accertamenti e controlli in danno dello stesso soggetto privato, avvisava quest'ultimo, sempre telefonicamente e/o con SMS, degli spostamenti dei militari operanti, ponendo in essere una sistematica azione di anticipate informazioni sui servizi di Polizia marittima programmati dalla Capitaneria di porto di Termoli, tesi alla verifica del rispetto delle norme sulla filiera della pesca.

3. La requirente ha inoltre premesso, che il CONSOLETTI è stato già condannato, per gli stessi fatti, anche dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, con sentenza n. 47 del 2023 (G.3961), al risarcimento del danno arrecato all'amministrazione di appartenenza derivante dalla lesione del nesso sinallagmatico a seguito delle prestazioni lavorative illecitamente e dolosamente svolte in contrasto con gli obblighi di servizio, rendendo ingiustificata la retribuzione percepita e ledendone la natura corrispettiva; il danno patrimoniale, in favore della Capitaneria di porto di Termoli, è stato riconosciuto pari ad euro 5.000,00 (dunque, nella minor somma rispetto a quella contestata dalla procura regionale pari ad euro 8.747,90), oltre

rivalutazione dalle date di erogazione degli stipendi mensili e interessi legali su tale importo dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo, oltre alle spese di giudizio in favore dello Stato. La procura regionale, nell'atto introduttivo del citato giudizio aveva espresso riserva di esercitare, tra l'altro, l'azione per danno "*... all'immagine della Pubblica Amministrazione nell'ipotesi di sentenza di condanna irrevocabile per i contestati delitti contro la Pubblica Amministrazione*".

4. Richiamando l'art. 651 c.p.p., sull'efficacia *extra* penale della sentenza irrevocabile di condanna, e rivelata la sussistenza del *clamor fori* generato dall'eco mediatica che le condotte del sig. CONSOLETTI hanno avuto presso l'opinione pubblica della comunità molisana, il requirente ha affermato la sussistenza di un grave pregiudizio all'immagine della Capitaneria di porto di Termoli, procedibile nella presente sede *ex art. 17, comma 30-ter* del d.l. n. 78/2009.

In ordine alla quantificazione del danno, stimato come detto in euro 10.000,00, la procura ha richiamato precedenti della giurisprudenza contabile, in merito al noto triplice criterio di stima del pregiudizio: quello oggettivo, derivante dalla gravità dell'illecito in rapporto allo svolgimento dell'attività amministrativa; quello soggettivo, che considera la posizione del soggetto nell'ambito dell'ente danneggiato; infine, quello sociale, basato sul clamore suscitato dai fatti illeciti, e sul conseguente impatto che questi hanno prodotto nell'opinione pubblica, altresì evidenziando il carattere continuato delle condotte.

Quanto all'elemento psicologico, lo ha individuato nel dolo, la cui sussistenza si manifesterebbe pacifica e inoppugnabile in funzione

della commissione, tra l'altro, di un reato contro la pubblica amministrazione, accertato con le suddette pronunce, rese all'esito di dibattimento.

5. Ha concluso chiedendo la condanna del sig. CONSOLETTI al pagamento in favore della Capitaneria di porto di Termoli dell'importo di euro 10.000,00 a titolo di danno alla immagine, salva diversa valutazione del collegio giudicante, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato, a seguito della condanna definitiva da lui riportata per il reato di peculato continuato.

6. All'udienza del 11 luglio 2024, è comparso il rappresentante del pubblico ministero nella persona del S.P.G. dott. Stefano BRIZI che ha insistito nelle richieste dispiagate in atti, ai quali ha fatto ampio riferimento, richiamandone le conclusioni e chiedendone l'accoglimento.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare, ai sensi dell'art. 93 del c.g.c., dev'essere dichiarata la contumacia del convenuto che non si è costituito benché ritualmente citato in giudizio.

La documentazione versata in atti mostra infatti che l'invito a dedurre, la citazione e il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza sono stati notificati regolarmente.

In particolare, l'invito a dedurre è stato notificato il 13 dicembre 2022 e consegnato a Gaetana Esposito, moglie dell'odierno convenuto;

la citazione e il decreto dirigenziale sono stati notificati il 5 aprile 2024 e consegnati nelle mani del CONSOLETTI stesso.

2. Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti appresso chiariti.

Nel caso di specie risultano essere presenti tutti i presupposti per il riconoscimento del danno all'immagine a favore dell'amministrazione di appartenenza.

La sentenza di condanna n. 300/2023 a carico di Pasquale CONSOLETTI emessa dalla Corte di appello di Campobasso il 6 giugno 2023 e depositata in cancelleria il 19 luglio 2023, nell'ambito del procedimento penale n. 124/2023 R.G. app. e 335/2018 R.G.N.R., divenuta irrevocabile dal 1° novembre 2023, ha infatti definitivamente affermato la responsabilità penale del CONSOLETTI per i delitti di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.) e, per quanto in questa sede più interessa, di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) ritenendo sussistente il vincolo della continuazione, e condannandolo alla pena della reclusione di due anni.

In particolare, il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) integra un delitto doloso commesso da un pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione.

Dall'esame della predetta sentenza si evince che l'odierno convenuto avvisava telefonicamente e anticipatamente un esercente attività di pesca di sua conoscenza, del servizio di Polizia marittima teso

alla verifica del rispetto delle norme sulla filiera della pesca, programmato per il 28 marzo 2018 ed effettivamente svolto dai militari della Capitaneria di porto di Termoli ivi compreso lo stesso CONSOLETTI.

È inoltre emerso come, nel corso di detta attività di Polizia marittima, al fine di impedire accertamenti e controlli in danno dello stesso soggetto privato, l'odierno convenuto avvisava quest'ultimo, sempre telefonicamente e/o con SMS, degli spostamenti dei militari operanti, ponendo in essere una sistematica azione di anticipate informazioni sui servizi di Polizia marittima programmati dalla Capitaneria di porto di Termoli, tesi alla verifica del rispetto delle norme sulla filiera della pesca.

Ebbene, la notizia che un pubblico ufficiale al servizio della Capitaneria di porto deputata, tra l'altro, alla tutela dell'ambiente marino, dei suoi ecosistemi e all'attività di vigilanza dell'intera filiera della pesca marittima, dalla tutela delle risorse a quella del consumatore finale, possa aver consapevolmente reindirizzato la propria azione verso iniziative volte invece a perseguire finalità diametralmente opposte a quelle istituzionali al fine di favorire un privato, produce nella comunità un senso di sconforto che contribuisce alla disaffezione alla vita pubblica, intesa come attaccamento al vivere civico.

Il collegio è dell'avviso che di questo danno debba farsi carico il sig. CONSOLETTI, per la parte in cui il pubblico risalto ricevuto dai comportamenti oggetto di causa ha concorso a produrlo.

3. Ai fini della quantificazione è necessario avere riguardo alla qualifica posseduta dal convenuto che al momento della commissione

degli illeciti rivestiva il ruolo di ufficiale di P.G. con il grado di “*secondo capo scelto q.s. nocchiere di porto*”; al disvalore giuridico-sociale connesso alla gravità e frequenza degli illeciti penali commessi, consistenti, nel caso di specie, nel delitto “*rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio*” continuato; all’intenzionalità degli illeciti commessi, caratterizzati dalla commissione di condotte plurime ed evidentemente coscienti e volontarie; ed alla diffusione della vicenda, oltre che all’interno della p.a., nella comunità sociale di riferimento come risulta dall’elenco degli articoli di stampa prodotto dalla procura cui si fa rinvio.

Sulla base dei menzionati criteri di valutazione, il danno all’immagine risarcibile in favore della Capitaneria di porto di Termoli può essere equitativamente determinato in euro 8.000,00.

4. Conclusivamente, il collegio ritiene di stimare l’importo addebitabile al sig. CONSOLETTI in euro 8.000,00, in considerazione della dimensione *infra-regionale* del clamore mediatico assunto dalla vicenda; con la precisazione che ciò non costituisce esercizio del potere riduttivo, ma solo una diversa valutazione equitativa del pregiudizio arrecato.

Per tutte le suesposte ragioni, il sig. Pasquale CONSOLETTI va condannato a risarcire la Capitaneria di porto di Termoli della somma di euro 8.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, questi ultimi a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza. La rivalutazione verrà calcolata dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna penale a quella di pubblicazione della presente sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono

liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, dichiara la contumacia del sig. Pasquale CONSOLETTI e, in parziale accoglimento della domanda attorea, lo condanna al pagamento, in favore della Capitaneria di porto di Termoli, della somma di euro 8.000,00, oltre alla rivalutazione come in parte motiva, ed agli interessi a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza. Condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese del giudizio in favore dello Stato, che sono liquidate dalla segreteria con nota a margine del presente provvedimento (v. art. 31, c.g.c.).

Le spese del giudizio si liquidano in Euro 68,53 (settantotto/53).
Il Funzionario
Teresa Ciarallo

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 11 luglio 2024.

Il magistrato estensore

Il Presidente

Luigi di Marco

Maurizio Stanco

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 6 agosto 2024

F.to Il Responsabile della segreteria

Teresa Ciarallo

(f.to digitalmente)